



BANDO 2015

*DOCUMENTO DEGLI INTERVENTI
DI POLITICA DEL LAVORO 2011-2013*

V) SOSTEGNI AL REDDITO
24 ter - REDDITO DI QUALIFICAZIONE

Intervento

**Erogazione di un'indennità di sostegno al reddito
per l'acquisizione di un titolo di studio da parte di
giovani lavoratori fino a 35 anni di età compiuti**

INDICE

1. FINALITÀ ED OGGETTO
2. DESTINATARI
3. TIPOLOGIA DELL'INTERVENTO
4. CONDIZIONI PER L'AMMISSIBILITÀ E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE
DOMANDE
5. GRADUATORIA
6. ENTITÀ E MODALITÀ DI EROGAZIONE DEL REDDITO
7. ADEMPIMENTI E ONERI
8. REVOCA E DECADENZA DAI BENEFICI
9. INFORMAZIONI

1. FINALITÀ ED OGGETTO

L'intervento si propone l'obiettivo di agevolare, attraverso l'erogazione di un'integrazione al reddito, i giovani lavoratori che, in accordo con il proprio datore di lavoro, sospendono o riducono l'attività lavorativa al fine di dedicarsi allo studio per l'acquisizione di un titolo di studio del secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e di formazione o del diploma di laurea o di un titolo di alta formazione.

2. DESTINATARI

Possono beneficiare dell'intervento gli studenti lavoratori che alla data della domanda sono in possesso dei seguenti requisiti:

- a) avere il domicilio in provincia di Trento;
- b) avere un'età inferiore o pari a 35 anni compiuti (per 35 anni compiuti si intende fino al giorno antecedente al compimento dei 36 anni);
- c) essere occupati, con un contratto di lavoro subordinato, presso un datore di lavoro privato;
- d) non essere convivente o coniuge, parente o affine entro il secondo grado del datore di lavoro o in caso di società non cooperativa dei soci della medesima;
- e) se nella situazione di:
 - solo domiciliati, ma non residenti in provincia di Trento, devono prestare la propria attività lavorativa presso una sede operativa del datore di lavoro privato in provincia di Trento;
 - domiciliati e residenti in provincia di Trento, possono prestare la propria attività lavorativa presso una sede operativa del datore di lavoro anche fuori provincia di Trento;
- f) essere iscritti ad un'istituzione scolastica o formativa o a un'università autorizzate al rilascio di titoli di studio riconosciuti legalmente anche per percorsi scolastici a frequenza serale;
- g) non essere beneficiari di altre forme di sostegno al reddito a titolo di ammortizzatore sociale. L'indennità è invece cumulabile con altri sussidi rilasciati per lo studio, quali borse di studio o prestiti d'onore, ecc..

Non possono beneficiare dell'intervento i giovani con contratto di lavoro domestico.

Con riferimento alla lettera f), si specifica che:

- per "istituzione scolastica" si intende un'istituzione del secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione (scuole di istruzione secondaria superiore ai fini del conseguimento del diploma di maturità; percorsi di istruzione e formazione professionale (I.F.P.) finalizzati al conseguimento della qualifica o del diploma professionale; percorsi finalizzati al conseguimento del diploma professionale di tecnico superiore...);

Il reddito di qualificazione è riconosciuto anche nel caso di sospensione o riduzione dell'attività lavorativa per la frequenza di master universitari, dottorati di ricerca o altri percorsi di alta formazione.

3. TIPOLOGIA DELL'INTERVENTO

Il reddito di qualificazione consiste in un'indennità di sostegno al reddito che è erogata a giovani con un'età pari o inferiore ai 35 anni compiuti, i quali per poter acquisire un titolo di studio, concordano con il proprio datore di lavoro la **sospensione non retribuita o la riduzione dell'attività lavorativa per almeno il 50 % dell'orario di lavoro.**

4. CONDIZIONI PER L'AMMISSIBILITÀ E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

1. Ai fini dell'ammissione al reddito di qualificazione, i soggetti interessati devono presentare la relativa domanda, utilizzando il modello allo scopo predisposto, corredata dalla documentazione richiesta e indirizzata all'Agenzia del Lavoro - Via R. Guardini, 75 - 38121 Trento.
2. La domanda deve essere presentata a decorrere dalla data di pubblicazione del presente bando e **entro il 17 dicembre 2015** e con le seguenti modalità:
 - a) invio telematico tramite posta elettronica certificata o ordinaria, secondo le modalità previste dalla deliberazione della Giunta provinciale n. 1594 del 5 agosto 2013 e ss.mm, al seguente indirizzo PEC: amministrazione.adl@pec.provincia.tn.it;
 - b) consegna a mano direttamente presso i Centri per l'impiego, dislocati sul territorio provinciale, o presso la sede dell'Agenzia del Lavoro - Ufficio Affari Amministrativi, Generali e Contabili - Settore Incentivi - Via R. Guardini, 75 - V piano.
Orari di apertura al pubblico:
da lunedì a venerdì 8.30 -13.00
giovedì 14.30 -16.00 per la sede e per i Centri per l'impiego di: Borgo Valsugana, Mezzolombardo, Pergine Valsugana, Riva del Garda, Rovereto, Tione, Trento;
 - c) spedizione tramite ufficio postale con raccomandata con avviso di ricevimento;
 - d) invio tramite fax al seguente n. telefonico 0461 496054.

La domanda si considera prodotta in tempo utile purché consegnata o spedita entro il termine e con le modalità sopra indicate.

In caso di consegna a mano presso la sede dell'Agenzia del Lavoro o presso i Centri per l'impiego, è rilasciata ricevuta comprovante l'avvenuta presentazione. In caso di invio della domanda tramite posta elettronica certificata, tramite fax o a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, fanno fede rispettivamente, la data della ricevuta di consegna e il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

In caso di invio della domanda, tramite posta elettronica ordinaria, fa fede la data di arrivo alla casella di posta elettronica certificata sopra indicata.

L'Amministrazione non si assume alcuna responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni del recapito, né per eventuali disguidi telematici, postali o telegrafici o comunque imputabili a terzi, a caso fortuito o forza maggiore.

5. GRADUATORIA

La graduatoria degli idonei viene formata applicando i criteri di seguito specificati. L'erogazione dell'indennità sarà effettuata attingendo dalla graduatoria e per un massimo di 30 domande.

A. Domanda presentata per la frequenza di percorsi finalizzati all'acquisizione di un titolo di studio del secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione (a titolo esemplificativo qualifica professionale, diploma professionale, diploma di istruzione secondaria superiore, diploma di tecnico superiore...)

Nel caso in cui il reddito di qualificazione sia richiesto per la frequenza di percorsi finalizzati all'acquisizione di un titolo di studio del secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione, sono attribuiti 60 punti per ogni anno scolastico dello stesso percorso svolto e superato positivamente fino alla data di pubblicazione del bando.

Esempi

1. al lavoratore iscritto al terzo anno di liceo vengono riconosciuti 120 punti;

2. al lavoratore che ha frequentato e superato un anno di liceo e che poi è passato alla formazione professionale ed ha conseguito la qualifica professionale frequentando tutto il triennio della scuola professionale ed è iscritto al quarto anno per l'acquisizione del diploma professionale, vengono riconosciuti 180 punti, corrispondenti ai tre anni della scuola professionale. Non sono quindi attribuiti punti per l'anno di liceo;
3. al lavoratore che ha frequentato il biennio delle scuole superiori e che poi è passato alla scuola professionale ed è stato ammesso direttamente al terzo anno di scuola professionale (non ha pertanto dovuto frequentare il biennio della scuola professionale), sono riconosciuti 120 punti. In tal caso sono attribuiti 60 punti per ogni anno scolastico della scuola superiore, in quanto gli stessi sono stati considerati svolti e superati.

B. Domanda presentata per la frequenza di percorsi rivolti all'acquisizione di un diploma di laurea o per la preparazione della tesi di laurea.

Nel caso in cui il reddito di qualificazione sia richiesto per la frequenza di percorsi finalizzati all'acquisizione di un diploma di laurea o per la preparazione della tesi di laurea, sono attribuiti:

- nel caso di frequenza di percorsi universitari secondo il nuovo ordinamento: 1 punto ogni credito conseguito fino alla data di pubblicazione del bando;
- nel caso di frequenza di percorsi universitari secondo l'ordinamento previgente alla riforma universitaria o corsi presso Università di Paesi membri della Comunità Europea e loro eventuali sedi o associate presenti in Italia: massimo 6 punti ogni esame superato fino alla data di pubblicazione del bando.

C. Domanda presentata per la frequenza di percorsi rivolti all'acquisizione di un master, di un dottorato o altri titoli di alta formazione

Nel caso in cui il reddito di qualificazione sia richiesto per la frequenza di percorsi finalizzati all'acquisizione di un master, di un dottorato o altri titoli di alta formazione, è attribuito 1 punto ogni credito conseguito fino alla data di pubblicazione del bando.

In caso di parità di punteggio, si attribuirà la precedenza alla domanda presentata dal soggetto con l'età maggiore.

La graduatoria degli idonei verrà approvata con provvedimento dell'Agenzia del lavoro, entro 30 giorni a decorrere dalla data di scadenza del bando e sarà pubblicata al sito internet al seguente indirizzo: www.agenzialavoro.tn.it.

6. ENTITÀ E MODALITÀ DI EROGAZIONE DEL REDDITO

Nel caso in cui il lavoratore, a seguito dell'accordo con il proprio datore di lavoro, passi da un'attività lavorativa a tempo pieno ad una sospensione a zero ore, l'entità del reddito di qualificazione è pari ad € 600,00 mensili, corrispondenti ad € 27,00 giornalieri. Il reddito di qualificazione è riconosciuto per i periodi di sospensione non retribuita. L'entità del reddito di qualificazione viene ridotta proporzionalmente in caso di trasformazione dell'orario di lavoro da tempo pieno a tempo parziale.

Nel caso in cui l'orario di lavoro sia già a tempo parziale, il reddito di qualificazione viene proporzionalmente ridefinito avendo a riferimento l'orario svolto ordinariamente prima della riduzione di orario. Nel caso in cui il lavoratore sia titolare di più contratti di lavoro a tempo parziale, per "orario svolto ordinariamente prima della riduzione di orario" si intende l'orario complessivo relativo a tutti i rapporti di lavoro in essere prima della riduzione.

In caso di interruzione dei periodi di sospensione o riduzione dell'attività lavorativa il reddito di qualificazione viene proporzionalmente ridefinito.

Il reddito di qualificazione è riconosciuto per i periodi di sospensione e riduzione concordati con il datore di lavoro ed effettuati dal giorno successivo alla data di pubblicazione del bando e fino al 31 ottobre 2016.

L'erogazione del sostegno è in ogni caso interrotta a decorrere dal giorno successivo alla data del conseguimento del diploma di laurea e alla data di conclusione dell'anno scolastico o di conseguimento del diploma del secondo ciclo del sistema educativo.

L'indennità è erogata per la durata massima di:

- 8 mesi per ciascun anno scolastico o formativo previsto dal programma di studio, nel caso di percorsi del secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione;
- 6 mesi complessivi nel caso di percorsi finalizzati all'acquisizione di un diploma di laurea o di un titolo di studio di alta formazione.

I periodi di sospensione dell'attività lavorativa possono essere fruiti anche in modo frazionato e non continuativo. La sospensione è ammessa solo per giornate intere.

Entro 30 giorni dalla data di approvazione della graduatoria, il lavoratore deve presentare all'Agenzia del Lavoro una dichiarazione sostitutiva ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000, sottoscritta dal datore di lavoro, con la quale attesta la data di inizio e la durata della sospensione o della riduzione dell'attività lavorativa.

Entro il mese successivo a quello di effettuazione della sospensione o riduzione, il lavoratore deve presentare all'Agenzia del Lavoro un'ulteriore dichiarazione sostitutiva ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 445/2000 con la quale attesta che per il mese indicato ha usufruito della sospensione o riduzione. Il lavoratore deve comunicare tempestivamente all'Agenzia del Lavoro l'eventuale ripristino dell'originario orario di lavoro.

Il reddito di qualificazione è erogato in forma posticipata e per la durata massima prevista dal presente bando, con le seguenti modalità:

- per gli eventuali mesi effettuati nel periodo di apertura del bando, in un'unica soluzione ed entro 30 giorni dalla data di presentazione della prima delle dichiarazioni sopra indicate;
- per i periodi successivi all'approvazione della graduatoria, nel caso di riduzione dell'attività lavorativa e nel caso di sospensioni per periodi non inferiori al mese, mensilmente ed entro 30 giorni dalla data di presentazione della seconda delle dichiarazioni sopra indicate;
- nel caso di sospensioni dell'attività lavorativa per periodi inferiori al mese, bimestralmente ed entro 30 giorni dalla conclusione del bimestre di riferimento.

7. ADEMPIMENTI E ONERI

Il lavoratore dovrà comunicare tempestivamente all'Agenzia del lavoro qualsiasi variazione relativa al rapporto di lavoro ed alla sospensione o riduzione dell'attività lavorativa.

L'Amministrazione non si assume alcuna responsabilità per la mancata o tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda,

A. Adempimenti e oneri relativi al reddito di qualificazione richiesto per la frequenza di percorsi finalizzati all'acquisizione di un titolo di studio del secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione

Il lavoratore, a pena di decadenza, dovrà certificare, mediante dichiarazione sostitutiva ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 445/2000 da presentare entro il 31 agosto 2016, di aver superato con esito positivo l'anno scolastico e di essere stato ammesso alla classe superiore e, nel caso di frequenza all'ultimo anno della scuola professionale o superiore, di aver conseguito il titolo di studio.

B. Adempimenti e oneri relativi al reddito di qualificazione richiesto per la frequenza di percorsi rivolti all'acquisizione di un diploma di laurea o di un titolo di studio di alta formazione.

Il lavoratore deve, a pena di decadenza, a decorrere dalla data di apertura dei termini del presente bando ed entro il 31 ottobre 2016:

- acquisire almeno 20 crediti per coloro che frequentano l'Università/Ente formatore secondo il nuovo ordinamento;
- superare almeno 3 esami nell'anno accademico per coloro che frequentano corsi secondo l'ordinamento in vigore prima della riforma universitaria o corsi presso Università di Paesi membri della Comunità Europea e loro eventuali sedi o associate presenti in Italia.

Il lavoratore, a pena di decadenza, dovrà certificare i suddetti risultati, mediante dichiarazione sostitutiva ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 445/2000 da presentare entro il 30 novembre 2016.

C. Adempimenti e oneri relativi al reddito di qualificazione richiesto per la preparazione della tesi o per la preparazione della tesi e degli ultimi esami o per la preparazione della tesi ed il conseguimento degli ultimi crediti mancanti.

Il lavoratore deve, a pena di decadenza, conseguire il diploma di laurea o del titolo di studio di alta formazione a decorrere dalla data di apertura dei termini del presente bando ed entro il 31 marzo 2017.

Il lavoratore, a pena di decadenza, dovrà certificare, mediante dichiarazione sostitutiva ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 445/2000, da presentare entro il 30 aprile 2017, di aver conseguito il diploma di laurea o il titolo di studio di alta formazione.

I predetti adempimenti e oneri devono essere assolti, a pena di decadenza con effetti retroattivi, anche nel caso di cessazione del rapporto di lavoro durante il periodo di percepimento del reddito di qualificazione.

I predetti adempimenti e oneri devono essere assolti indipendentemente dalla durata della sospensione o riduzione dell'attività lavorativa.

8. DECADENZA DAI BENEFICI

Il lavoratore decade dal beneficio fin dalla sua origine nei seguenti casi:

1. non ha raggiunto i requisiti di merito indicati al punto 7;
2. non ha consegnato entro i termini le dichiarazioni indicate al punto 7.

Il lavoratore decade dal beneficio con effetti non retroattivi, mantenendo il reddito già percepito, in caso di cessazione del rapporto di lavoro. In tal caso i requisiti di merito previsti al punto 7 devono comunque perfezionarsi entro i termini e con le modalità stabilite nel punto 7.

In caso di decadenza dai benefici il reddito erogato, ma non spettante, maggiorato degli interessi legali, dovrà essere restituito entro 60 giorni dalla comunicazione del relativo provvedimento di decadenza.

9. INFORMAZIONI

Informativa ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali).

Il decreto legislativo n. 196 del 2003 garantisce che il trattamento dei dati personali si svolga nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone fisiche, con particolare riferimento alla riservatezza e all'identità personale.

Pertanto si informa che:

- il trattamento dei dati personali conferiti è effettuato esclusivamente per i fini istituzionali previsti dalla legge 16 giugno 1983, n. 19 ed in relazione ai conseguenti obblighi ad essa collegati;
- i dati sono trattati in forma scritta e/o su supporto magnetico, elettronico o telematico;
- il conferimento dei dati è obbligatorio per l'adempimento delle finalità previste dalla legge provinciale n. 19 del 1983 e dagli obblighi contabili e fiscali; l'eventuale rifiuto a fornirli o ad acconsentire al loro successivo trattamento può comportare l'impossibilità, da parte della Agenzia del Lavoro, di dar corso alla richiesta di accesso ai benefici; ai fini dell'erogazione del reddito di qualificazione, i dati forniti dal richiedente sono comunicati alla banca;
- titolare del trattamento è la Provincia autonoma di Trento;
- responsabile del trattamento dei dati è la dirigente generale dell'Agenzia del Lavoro, con sede a Trento, via Guardini n. 75;
- l'interessato può esercitare in qualsiasi momento i diritti previsti dall'articolo 7 del decreto legislativo n. 196 del 2003.

Per ogni informazione è possibile consultare il sito www.agenzialavoro.tn.it o contattare l'Agenzia del Lavoro – Ufficio affari amministrativi, generali e contabili – numero verde. 800.264.760 - e-mail: amministrazione@agenzialavoro.tn.it.